



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AGENTE DI RISCOSSIONE: OMESSA COSTITUZIONE IN PRIMO
GRADO E PRODUZIONE DOCUMENTALE IN APPELLO**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8[^], sentenza del
29/04/2025, n. 2751

Composizione

Picone Lucia (Presidente) – Frangiosa Antonello (Relatore) – Novelli Paolo
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN
GENERE

Processo tributario – Produzione documentale in secondo grado – Prova della
notificazione degli atti presupposti all'atto impugnato – Ammissibilità –
Fattispecie.

Massima

In tema di processo tributario, è ammissibile in grado di appello la produzione
documentale da parte dell'agente della riscossione, non costituitosi nel
precedente grado di giudizio per fatto imputabile al ricorrente, volta a provare
la notificazione degli "atti presupposti" e degli atti riscossivi impugnati,
effettuata per la prima volta ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. nr. 546/92. (Fattispecie
relativa a giudizio incardinato in primo grado prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220).

Rif. normativi

art. 58 d.lgs. 1992 n. 546



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Corte cass., sez. 5[^], 22 novembre 2017, n.27774; Corte cass., sez. 6[^], or. 11
luglio 2027, n. 17120

Anno pubb.

2025